

# L'artigianato bergamasco

**ARTIGIANFIDI  
PUNTO DI RIFERIMENTO  
A SOSTEGNO  
DELLE IMPRESE**

**Artigianfidi durante  
l'assemblea annuale  
analizza la situazione attuale  
e pianifica il futuro**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 5 - Giugno 2016 - anno LXVII

Durante l'Assemblea annuale, Artigianfidi ha evidenziato che la vera ripresa economica fatica a decollare e le imprese sono tuttora poco inclini a fare nuovi investimenti. In questo quadro, Artigianfidi continua ad erogare garanzie sempre a favore delle imprese.



Assemblea annuale

**ARTIGIANFIDI**



Il super ammortamento

**FISCALE**

**LAVORO**



Importanti novità in materia di lavoro

**IMPRESA**



CCIAA: cancellazione PEC irregolari



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 5 - Giugno 2016 - ANNO LXVII  
Chiuso in redazione il 23/06/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

## Assemblea annuale

**S**i è tenuta il 24 maggio l'assemblea di Artigianfidi Bergamo, il consorzio fidi dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia.

La tipologia di finanziamento più richiesto, come ormai da qualche anno a questa parte, è stato quello per liquidità con 115 richieste effettuate per un totale di euro 5.085.021,49.

Le richieste per finanziamenti legate ad investimenti sono rimaste pressoché costanti rispetto all'anno precedente attestandosi come numero, 59 contro 66, mentre è aumentato l'importo, euro 3.255.585,29 rispetto a euro 2.935.291,74, dell'anno precedente, evidenziando qualche piccolo spiraglio di ottimismo in più.

Il settore maggiormente presente è, come sempre, quello edile con un totale di 105 pratiche deliberate per euro 4.618.105,26, seguito da quello del commercio con 56 pratiche per euro 2.607.108,13.

Numeri in leggera flessione rispetto all'anno precedente che denotano una ripresa che fatica a decollare con le imprese che, di conseguenza, sono molto prudenti nel fare nuovi investimenti o finanziamenti in generale.

Il risultato di esercizio è stato anche influenzato dai pagamenti delle posizioni a sofferenza e agli accantonamenti che sono stati prudenzialmente effettuati.

Malgrado questo quadro economico, Artigianfidi Bergamo non si è mai sottratta al suo ruolo che è quello di stare a fianco delle imprese in questi anni difficili.

Nonostante le percentuali di insolvenza siano stabili, il consorzio fidi guidato dal Presidente **Camillo Mazzola** ha continuato ad erogare garanzie, cercando di venire incontro alle esigenze del maggior numero possibile di imprese socie.

Stare a fianco delle imprese è importante sia sotto l'aspetto tecnico, sia per cercare di dare maggiore cultura finanziaria al settore delle piccole imprese artigiane, ruolo che sarà importante svolgere insieme all'Unione Artigiani, come ha evidenziato il Presidente dell'Unione Artigiani, **Remigio Villa**.

Infine il Presidente Mazzola ha sottolineato che le istituzioni, dopo un anno di assenza, sono tornate ad erogare contributi ai confidi, per permettere a loro di consolidarsi e di continuare a dare un concreto apporto al tessuto produttivo.



**FINANZIAMENTO...**



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

**OPPURE TELEFONA**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**  
**Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**



## Importanti novità in materia di lavoro *Part-Time e pensione di vecchiaia*

**A** seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale contenente le disposizioni intese ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente in prossimità del pensionamento di vecchiaia così come previsto dalla Legge di Stabilità, l'INPS è intervenuta fornendo la regolamentazione operativa e le istruzioni per la relativa fruizione.

Infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia potranno, in accordo con il datore di lavoro, trasformare il proprio rapporto di lavoro **da tempo pieno a part-time con una riduzione dell'orario tra il 40% ed il 60% per un periodo non superiore a quello mancante per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.**

Restano esclusi i lavoratori con rapporto di lavoro part-time.

Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a proprio carico commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sarà assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'INPS, dal canto suo, riconoscerà la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione a tempo pieno.

Dal punto di vista operativo, una volta verificato il possesso, da parte del lavoratore, dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione, le parti sottoscriveranno il contratto part-time e lo trasmetteranno alla Direzione Territoriale del Lavoro competente che, nei 5 giorni successivi, dovrà autorizzare l'accesso al beneficio (decorso inutilmente il termine dei 5 giorni, il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato).

Ricevuta l'autorizzazione, le parti invieranno telematicamente all'INPS apposita istanza al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva al beneficio.

Nei successivi 5 giorni l'Istituto comunicherà l'accoglimento oppure il rigetto della domanda e la contribuzione figurativa sarà accreditata al lavoratore dal primo giorno del mese successivo.

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione da parte del lavoratore del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia oppure qualora siano modificati i termini dell'accordo tra le parti.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al "part-time agevolato" a causa di modifica dei termini dell'accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all'Istituto e alla competente Direzione Territoriale del Lavoro la cessazione dell'agevolazione.

Analogamente, qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda un'altra attività lavorativa che comporta l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà (prima dell'inizio della nuova attività) all'Istituto la revoca del beneficio attraverso l'apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell'erogazione in busta paga del bonus. Pertanto, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi.

## Detassazione 2016

**I**n seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale attuativo della detassazione 2016 prevista dalla Legge di Stabilità si ritiene opportuno ricordare che sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10%, entro il limite d'importo complessivo annuo di euro 2.000,00 lordi e nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 50.000,00, i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali purché legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 C.C.).

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (riduzione scarti o tempi di consegna o di lavorazione, riduzione consumi materie prime oppure dell'assenteismo, ecc.).

Il predetto limite di euro 2.000,00 viene elevato ad euro 2.500,00 relativamente ai premi di risultato riconosciuti a seguito di contratti integrativi che prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (es: costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti).

Non rientrano in questa fattispecie i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Infine, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contratti aziendali o territoriali devono essere depositati esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione ovvero, per i contratti che prevedano premi di risultato e/o partecipazioni agli utili relativi al 2015, entro il 15 giugno 2016.

# Esclusione dall'obbligo di reperibilità durante la malattia

L'INPS ha fornito gli opportuni indirizzi operativi in merito all'esenzione dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori del settore privato prevista dal Decreto Ministeriale in vigore dal 22.01.2016 al fine di dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.

Infatti, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

- \* patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- \* stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel Decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Con riferimento, invece, all'ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l'Istituto, con l'approvazione del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha elaborato apposite linee guida che dovranno essere rispettate dai medici nella redazione dei certificati di malattia.

La nuova normativa non esime l'Istituto dal potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione.

Pertanto, pur venendo meno, nelle sopraccitate fattispecie, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Analogamente, i datori di lavoro, nell'ambito dei controlli medico legali richiesti all'Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell'attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità" restando in ogni caso ferma la possibilità di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica.

Sarà successivamente cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale, l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL'ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ:

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO
EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D'ORGANO
COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E
CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)
INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI
CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO
GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO
INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA
NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)
IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA
MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO
MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO
NEOPLASIE MALIGNI, IN: Trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE, Chemioterapico ANTIBLASTICO E/O SUE
COMPLICANZE ,Trattamento RADIOTERAPICO
SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI
TRAPIANTI DI ORGANI VITALI
ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE
QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)



## Agevolazioni: il super ammortamento

### Il super ammortamento spiegato dall'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge n. 208/2015) ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli **investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 l'Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli, in particolare per quanto riguarda i soggetti ammessi al beneficio, i beni agevolabili e le modalità di utilizzo dell'ammortamento.

### Soggetti interessati

Il cosiddetto "super ammortamento" è ammesso per:

\* tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;

\* gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, anche se applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi), nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sia mediante l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing (escluso il mero noleggio), sia per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

**La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e strumentali.** Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività: i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

**I beni devono essere nuovi.** L'agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Dall'ambito applicativo dell'agevolazione sono esclusi gli investimenti in:

- \* beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- \* fabbricati e costruzioni;
- \* i beni indicati nella tabella seguente (allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).

Industrie manifatturiere alimentari	Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Per i **beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base a criteri di competenza.

Nell'ipotesi in cui l'investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.

Le spese di acquisizione dei **beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro** possono essere dedotte integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione.

Il super ammortamento è applicabile **anche per i mezzi di trasporto a motore**.

In particolare, per i veicoli per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità (art. 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione fino a:

- \* 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- \* 5.784,32 euro, per i motocicli;
- \* 2.892,16 euro, per i ciclomotori.

La maggiorazione è **fruibile anche in presenza di altre misure di favore**, salvo previsione contraria di legge.

Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e pertanto non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- \* il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
- \* la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- \* il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
- \* il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;
- \* il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo;
- \* il calcolo del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Il super ammortamento **si concretizza in una deduzione extracontabile e non deve essere imputato al conto economico**.

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva in misura del 50%.

In sede di **determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2015**, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2015 non devono tenere conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d'imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. Anche in sede di definizione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, andrà determinata senza tener conto del super ammortamento.

**SuperAmmortamenti:**  
*chi investe nell'azienda  
ammortizza al 140%  
anziché al 100%.  
Uno sconto per chi ci crede,  
da subito.*

Fonte *Il sole 24 ore*

IMPRESA



## Registro Imprese e R.E.A. - cancellazione PEC irregolari

Il Registro delle Imprese informa che a partire dal 2016 ha avviato la procedura di cancellazione degli indirizzi PEC non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un'unica impresa o riferibili a un consulente anziché all'impresa). La procedura di cancellazione consiste nell'eliminare il collegamento tra l'indirizzo PEC irregolare e l'anagrafica dell'impresa iscritta.

L'impresa deve regolarizzare l'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'elenco all'Albo Camerale mediante: iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, presentando una pratica di variazione; qualora venisse rinnovato l'indirizzo PEC già dichiarato, bisogna effettuare una comunicazione, a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio\_conservatore@to.legalmail.camcom.it.

Il Registro Imprese informa altresì che in caso di mancata regolarizzazione le conseguenze sono: sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscriverne un indirizzo PEC valido e univoco; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie poiché l'omessa comunicazione entro i termini comporta il rigetto dell'istanza, che si intende "non presentata".

BATTISTA CATTANEO S.R.L.  
Via Conti Carlo Girolamo, 98  
24030 CARVICO (BG)  
Tel. e Fax: [035 791442](tel:035791442)



ESSICCATA  
TERRICCI  
PELLET  
TRONCHETTO  
PRESSATO

STUFE - CAMINETTI



... e tanto altro ancora  
per la Tua casa!  
**035 79 14 42**



STATUE E MANUFATTI  
PER L'ARREDO GIARDINO  
Prezzi prestagionali!



## Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via IV Novembre, 13

### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**NUOVA  
APERTURA**

### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)  
[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**